

Direzione

Roma 26 AGO. 2003

27



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Ufficio IV - DPS

103 DIRP/IV/4 s.l. n. 6960
Proposta col. Foglio del
.....

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOLATRI
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 ROMA

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti - Istituto dell'annotazione

In riferimento alla richiesta in oggetto si osserva quanto segue.

L'abrogazione dell'art. 5 della L. n. 409/1985, che prevedeva per i medici specialisti in campo odontoiatrico l'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, a parere dello scrivente, non ha affatto comportato per questa categoria di soggetti la perdita del diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

Infatti, i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso anteriormente al 28 gennaio 1980, anche specialisti in campo odontoiatrico, possono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 20 della legge n. 409/1985.

I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85, se in possesso di un titolo di specializzazione in odontoiatria, sono stati esonerati dallo svolgimento della prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, come previsto dall'art. 1, D.M. 18 settembre 2000.

Infine, per i medici specialisti in campo odontoiatrico immatricolati al corso di laurea successivamente all'anno accademico 1984/85, si sta provvedendo, come è noto, d'intesa con la Commissione Europea, a precisarne la posizione giuridica.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Mastrocola

F. N. O. M. C. e O.	
<i>SAC</i>	28 AGO 2003
Cl. _____	Cart. _____
Foa. _____	